



**COMUNE DI GENOVA**  
**DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI**  
**SETTORE GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LE SCUOLE DELL'OBBLIGO**

**ALLEGATO 1**

**CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUSILI PER DISABILI**

**1 - Oggetto**

LOTTO UNICO concernente il servizio di manutenzione e prestazioni correlate per gli ausili terapeutici di proprietà del Comune di Genova assegnati agli alunni disabili, iscritti nelle scuole cittadine. Tale servizio prevede le seguenti prestazioni:

- **Manutenzione straordinaria degli ausili:**  
interventi vari (gonfiaggio gomme, sostituzione viti, pezzi ecc.) e quant'altro permetta l'utilizzo in sicurezza degli ausili presenti nelle scuole. Adeguamento alla crescita dell'utilizzatore attraverso regolazioni varie.
- **Manutenzione ordinaria:**  
interventi di manutenzione ordinaria/verifiche di sicurezza effettuati una volta all'anno, a conclusione dell'anno scolastico, su circa n. 8 sollevatori presenti presso le sezioni del Polo gravi e circa 5 montascale presenti nelle sedi scolastiche di cui verrà fornito elenco dall'ufficio operativo.
- **Trasporto ausili:**  
da effettuarsi quando non è possibile attuare interventi di riparazione o manutenzione in loco, ad inizio dell'anno scolastico in correlazione al passaggio degli alunni disabili ad un'altra sede scolastica, spostamenti alle sedi individuate per il servizio estivo, ritiro di ausili non più in uso giacenti presso le sedi scolastiche.
- **Pulizia e disinfezione:**  
attività da eseguire al termine di ogni intervento di manutenzione e trasporto.
- **Magazzino:**  
ritiro di tutti gli ausili presenti presso l'attuale magazzino e deposito presso un magazzino di circa mq 60 in buone condizioni igieniche messo a disposizione dall'Impresa affidataria.
- **Inventario:**  
l'Impresa affidataria deve gestire, con le modalità indicate dal Comune, l'inventario di tutti gli ausili presenti nel magazzino e di quelli in dotazione agli alunni, aggiornando un file che dovrà essere sempre a disposizione del Comune stesso e dove devono essere indicate tutte le consegne, i ritiri e le rottamazioni da effettuarsi sulla base degli ordini impartiti dal Comune.
- **Consulenze:**  
il Comune potrà richiedere all'Impresa affidataria specifica consulenza in rapporto alla gestione complessiva del servizio e dei singoli ausili.

Il numero totale degli interventi (manutenzione straordinaria, manutenzione ordinaria, spostamenti/ritiri rottamazione, consulenze per supporto all'ufficio), viene indicativamente quantificato in circa 120 (centoventi) interventi da eseguirsi nel periodo di validità contrattuale (dodici mesi). Il servizio inoltre è comprensivo dell'aggiornamento del file inventario. Il Comune fornirà l'elenco delle sedi presso cui dovranno essere eseguiti gli interventi; fornirà, altresì, il file inventario degli ausili assegnati agli alunni, che verosimilmente potrà risultare non completamente esaustivo e che, pertanto, dovrà essere aggiornato e implementato nel corso dell'esecuzione del servizio assegnato.

Gli interventi dovranno essere eseguiti secondo le modalità stabilite al successivo punto 5.

## **2 - Importo**

L'importo massimo di spesa preventivato per il servizio di cui al precedente punto 1, è pari ad **Euro 13.934,43**, I.V.A. 22% esclusa.

Tale importo è da intendersi comprensivo di tutte le spese per l'esecuzione del servizio (come dettagliato al precedente punto 1) e di tutte le prestazioni richieste al successivo punto 5, nonché di tutti gli oneri indicati nel presente documento a carico dell'Impresa affidataria.

Il servizio sarà affidato "a corpo" e per una eventuale parte residuale "a misura" come meglio dettagliato nel seguito:

- in presenza di eventuali variazioni in aumento o in diminuzione, entro il 10%, degli interventi richiesti (120), l'importo offerto per l'esecuzione del servizio "a corpo", resterà invariato;
- in caso di richiesta di ulteriori interventi eccedenti l'aumento del 10% degli interventi previsti, il Comune corrisponderà un pagamento "a misura" degli interventi eccedenti, sulla base del prezzo unitario definito dal rapporto tra prezzo offerto e numero presunto di interventi richiesti al precedente punto 1;
- analogamente, in caso di diminuzione degli interventi oltre la soglia del 10 % degli interventi previsti, l'Impresa affidataria applicherà al Comune una riduzione del pagamento dovuto calcolata sul numero di interventi non effettuati fino alla concorrenza della soglia sopraindicata moltiplicato il valore unitario come sopra definito.

In relazione al presente servizio, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il Comune ritiene di non dover redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), poiché l'esecuzione del servizio, non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Affidataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Affidataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

## **3 – Durata del contratto**

Il contratto avrà validità di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data della stipulazione dello stesso.

## **4 - Cauzione definitiva**

L'Impresa risultata aggiudicataria, per la sottoscrizione del contratto, dovrà costituire, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3. La garanzia fideiussoria, a scelta dell'Impresa può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di

rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia nei tempi e con le modalità richieste comporta la revoca dell'affidamento del servizio.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto fino eventualmente a zero, come segue:

- del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
- del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire della riduzione, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti;
- del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per fruire dei suddetti benefici, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e della documentazione, prescritta dalle norme vigenti, attestante il possesso di detti requisiti. Inoltre, l'Impresa dovrà presentare, contestualmente alla quietanza comprovante l'avvenuto versamento della cauzione definitiva, l'originale o la copia autenticata della certificazione attestante i requisiti che danno titolo alla riduzione della cauzione.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutte le Imprese raggruppate e ferma restando la responsabilità solidale tra dette Imprese.

## **5 - Modalità di esecuzione del servizio**

Il servizio dovrà essere eseguito come segue:

Le richieste di intervento saranno predisposte su apposito Modello (Allegato A) e inviate all'Impresa affidataria dall'Ufficio Sostegno alla Disabilità. L'Impresa dovrà intervenire entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, fatti salvi i casi particolarmente urgenti, specificatamente segnalati, il cui termine d'intervento è ridotto a 24 ore successive alla richiesta e dovrà informare l'Ufficio Sostegno alla Disabilità della chiusura di ogni singolo intervento. Il mancato rispetto dei tempi indicati determinerà l'applicazione delle penali di cui al successivo punto 9.

Gli standard qualitativi della riparazione dovranno attestarsi sempre e comunque sui massimi livelli di sicurezza.

Nel caso in cui non si ravveda la possibilità di ripristinare la piena funzionalità dell'ausilio, secondo le prescritte condizioni di sicurezza, l'Impresa affidataria dovrà predisporre una relazione tecnica ai fini della rottamazione.

Ove possibile, gli interventi di riparazione devono essere effettuati direttamente sul posto per ridurre i tempi di attesa e contenere i costi del servizio. Nel caso in cui l'intervento di riparazione/adeguamento dell'ausilio preveda tempi lunghi (oltre dieci giorni) derivanti, ad esempio, dal reperimento di uno o più pezzi di ricambio, l'Impresa affidataria è tenuta a fornire, compatibilmente con i bisogni dell'alunno interessato, un ausilio in comodato d'uso. Al termine della riparazione, l'Impresa affidataria dovrà effettuare la disinfezione e la verifica della funzionalità e perfetta efficienza dell'attrezzatura. La mancata esecuzione di quanto indicato comporterà l'applicazione della penale di cui all'art. 9.

Per quel che riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria su montascale e sollevatori l'Impresa affidataria dovrà rilasciare apposita relazione datata e firmata. La mancata presentazione della relazione e il rispetto della tempistica di intervento prevista all'art.1 comporterà l'applicazione della penale di cui all'art. 9.

## **6 - Garanzia**

L'Impresa dovrà farsi carico di eventuali danni e/o malfunzionamenti causati agli ausili o a parti di essi durante l'esecuzione delle operazioni di assistenza tecnica.

## **7 - Obblighi dell'Impresa affidataria**

L'Impresa affidataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del D.Lgs. 50/2016, è tenuta ad eseguire il servizio nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del D.Lgs. medesimo.

E' fatto obbligo, altresì, all'Impresa aggiudicataria:

- effettuare il servizio in assoluta conformità e nell'incondizionata osservanza di tutti gli oneri, clausole e modalità indicati nel presente documento;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al servizio assegnato;

- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- provvedere, qualora il Comune evidenziasse criticità nell'esecuzione del servizio, all'adozione dei rimedi necessari ed idonei a risolvere le anomalie riscontrate;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione del servizio in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.L.gs. 50/2016;
- garantire il rispetto dei tempi di esecuzione del servizio stabiliti al precedente punto 5;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del servizio;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, al Comune di Genova od a terzi, eventuali danni conseguenti all'esecuzione del servizio.

### **8 -Verifiche e attestazione di regolare esecuzione**

Il Comune di Genova si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Impresa affidataria nulla possa eccepire, di effettuare verifiche sulla corretta esecuzione del servizio e sulla completa osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente documento.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, dovessero emergere delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente documento, l'Impresa affidataria dovrà provvedere ad eliminare le difformità rilevate nel termine di sette giorni naturali decorrenti dalla data della contestazione effettuata dal Comune di Genova tramite PEC.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune di Genova od a terzi, saranno assunti dall'Impresa affidataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Il Comune di Genova, accertata la regolare esecuzione del servizio attraverso le verifiche di cui sopra, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione.

### **9 – Penali**

In caso di esecuzione del servizio non in assoluta conformità a quanto stabilito nel presente documento, l'Impresa affidataria potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione. L'applicazione della penale sarà preceduta da una formale nota di contestazione, inviata tramite PEC, rispetto alla quale l'Impresa affidataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della suddetta nota di contestazione.

Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, le seguenti penalità:

- € 20,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica indicata nel presente capitolato per gli interventi di manutenzione a far data dall'invio del modulo di richiesta dell'intervento;
- € 80,00 in caso di mancata esecuzione della pulizia e disinfezione degli ausili al termine dell'intervento di manutenzione/trasporto;
- € 100,00 per la mancata presentazione della relazione e rispetto della tempistica per gli interventi di manutenzione ordinaria (sollevatori, montascale).

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nell'anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto.

## **10 – Pagamenti**

L'Impresa affidataria dovrà inviare, a cadenza mensile ed a fronte del servizio regolarmente eseguito, la relativa fattura intestata all'Ufficio indicato sull'ordinativo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare il seguente **CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5**; in mancanza di detto **CODICE UNIVOCO UFFICIO**, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero dell'ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara).

Oltre al rifiuto della fattura sprovvista del su indicato codice univoco ufficio, il Comune rigetterà la fattura qualora non contenga il numero d'ordine ed il CIG.

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) inserendo l'annotazione **obbligatoria “scissione dei pagamenti”**. La mancata annotazione della dicitura “scissione dei pagamenti” determina l'irregolarità della fattura e, pertanto, il Comune restituirà detta fattura all'Impresa chiedendone la remissione con tutti i dati obbligatori. La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio e del rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali.

In presenza di irregolarità nell'esecuzione del servizio, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto sarà restituita all'Impresa affidataria; quest'ultima, sanate le irregolarità nell'esecuzione del servizio, dovrà rimettere la fattura. La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell'Impresa affidataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Genova “... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...”. Inoltre “... sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento”; tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione da parte del Comune dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio e previa ricezione del DURC regolare.

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento delle fatture qualora l'Impresa affidataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda a quanto stabilito nel contratto.

## **11 - Stipulazione e spese inerenti il contratto**

Il contratto, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6 del D.L. n. 145/2013, convertito con L. n. 9/2014 sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.

Tutte le spese, tasse ed imposte, inerenti e conseguenti il contratto, anche se non richiamate espressamente nel presente Capitolato, sono a totale carico dell'Affidataria, ad eccezione dell'I.V.A. che è a carico del Comune.

## **12 –Rinvio ad altre norme**

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento a Disciplina Contrattuale del Comune di Genova approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2011, per quanto non in contrasto con il D.Lgs. 50/2016.

### **13 - Foro competente**

Per le eventuali controversie in ordine all'esecuzione della prestazione in oggetto è competente esclusivamente il Foro di Genova.

### **14 - Informativa per il trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura negoziata e della stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

 COMUNE DI GENOVA	DIREZIONE SCUOLA, E POLITICHE GIOVANILI UFFICIO SOSTEGNO ALLA DISABILITA' RICHIESTA MANUTENZIONE AUSILI	Codice Data di emissione Revisione n. Pagina	mod_01 02/2016 00 1 di 1
---	---	---	-----------------------------------

COMUNE DI GENOVA Ufficio Sostegno alla disabilità	<b><u>ORDINE DI INTERVENTO</u></b>	
--	------------------------------------	--

Ordine n°		Esercizio finanziario:		Data:	
-----------	--	------------------------	--	-------	--

**QUADRO 1 – PRESENTAZIONE RICHIESTA**

	TRASPORTO		MANUTENZIONE		ADEGUAMENTO	<b>Urgente! Entro il:</b>	
--	-----------	--	--------------	--	-------------	---------------------------	--

--

**QUADRO 2 – DATI RELATIVI ALLA POSIZIONE INIZIALE (Riservato all'ufficio)**

<b>Partenza da:</b>		Scuola sede		Scuola succursale		Centro estivo		Magazzino
Grado	Istituto	Indirizzo	Telefono 1	Telefono 2	Referente			

**QUADRO 3 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE (Riservato all'ufficio)**

<b>1</b>							
<b>2</b>							
<b>3</b>							

**QUADRO 4 – DATI RIASSUNTIVI DEL SERVIZIO (Riservato al gestore del servizio)**

Data	Prestazione	Note	Firma Gestore	Firma Referente
Intervento chiuso:			Preventivo:	

Data	Prestazione	Note	Firma Gestore	Firma Referente
Intervento chiuso:			Preventivo:	

Data	Prestazione	Note	Firma Gestore	Firma Referente
Intervento chiuso:			Preventivo:	

Costo dell'intervento:	+ IVA
------------------------	-------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile